



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino
Area dei Servizi al Cittadino

www.comune.giaveno.to.it

MERCATO ULTRAMENSILE SPECIALIZZATO NON ALIMENTARE DENOMINATO « *MERCATO DELLE PULCI DI GIAVENO* »

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

Restituito con deliberazione C.C. n. 20 del 28/3/2003

Modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 1/10/2018

INDICE

Articolo 1
RESTITUZIONE – DEFINIZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 2
PERIODICITA' E CARATTERISTICHE

Articolo 3
UBICAZIONE

Articolo 4
ORARI

Articolo 5
TIPOLOGIA DI GENERI AMMESSI AL MERCATO

Articolo 6
OPERATORI AMMESSI AL MERCATO

Articolo 7
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – OPERATORI PROFESSIONALI

Articolo 8
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 9
POSTEGGI

Articolo 10
NORME DI RINVIO

Articolo 11
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12
GESTIONE DEL MERCATO, REGISTRO E VIGILANZA

Articolo 13
SANZIONI

Articolo 14
NORME FINALI

Articolo 1

RESTITUZIONE – DEFINIZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/3/2003 con la quale si sono approvate le « NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE E PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ED IL REGOLAMENTO GENERALE PER LE AREE MERCATALI », e più precisamente l'art. 4 punto 1 lett. B) ;

Vista la deliberazione del C.C. n. 20 del 28/03/2003 con la quale é stato restituito e regolamentato il « MERCATO DELLE PULCI DI GIAVENO » (in seguito denominato semplicemente mercato) in ossequio alle disposizioni regionali.

Considerato che il mercato ha lo scopo di mantenere un appuntamento ormai consolidato per offrire una vendita specializzata non alimentare su area pubblica che si rivolge a tutti i livelli di utenza interessata allo specifico settore, limitando la tipologia di generi posti in vendita a oggetti usati « del buon tempo andato » e comunque autentici dell'epoca che essi rappresentano, come dettagliatamente espresso nel successivo articolo 5.

La normativa di riferimento del settore del commercio su aree pubbliche di cui si é tenuto conto é la seguente :

D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;

L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i.;

Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000 n. 626-3799 e s.m.i.;

Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.;

Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001 n. 47-2981;

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001 n. 50-3471;

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001 n. 76-3718;

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001 n. 56-4290;

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n. 85-4860;

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n. 86-4861;

L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 ;

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018 n. 12-6830;

Articolo 2

PERIODICITA' E CARATTERISTICHE

Il mercato si svolge a Giaveno la quarta domenica di ogni mese da gennaio a novembre per un totale di 11 volte l'anno ed ha una precisa individuazione merceologica come precisato al successivo art. 5 e pertanto assume la caratteristica di *mercato ultramensile specializzato non alimentare*.

In caso di eccezionale e grave motivo il mercato potrà essere temporaneamente soppresso o spostato in altra sede o in altra data su decisione insindacabile dell'Amministrazione Comunale mediante apposito provvedimento amministrativo. Il predetto provvedimento sarà portato a conoscenza degli operatori abituali, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 3

UBICAZIONE

Il mercato si svolge nelle seguenti vie e piazze, rispettando l'ordine di assegnazione dei posteggi così come elencato:

La porzione di Piazza San Lorenzo tra la fontana del ciclista e il monumento ai caduti, Via Umberto I, Via XX Settembre, Piazza ruffinatti, Piazza Scopis, Piazza S. Antero, Via San rocco, Piazza San

rocco, Piazza Claretta, Piazza Molines a fianco la chiesa dei Batù, Via Maria Ausiliatrice, Via XXIV Maggio, come puntualmente identificati nelle planimetrie allegate.

Durante lo svolgimento del mercato é vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.

All'interno dell'area interessata dal mercato sono individuate e distinte le aree destinate alle diverse tipologie di operatori, per un totale di 149 posteggi.

Per la definizione dettagliata dei posteggi si rimanda al successivo art. 9 ed alle planimetrie allegate alla DCC 20/2003.

Articolo 4 ORARI

L'orario del mercato é fissato **dalle ore 8.00 alle ore 19.00 durante l'ora legale e dalle ore 8,30 alle ore 18.00 durante l'ora solare.**

Le aree destinate al mercato sono accessibili agli operatori a partire dalle ore 7.00.

Entro l'orario stabilito per l'inizio del mercato tutti i veicoli che non trovano posto all'interno del posteggio assegnato, perché non autorizzati, dovranno essere allontanati dall'area destinata alla vendita.

L'operatore potrà dare inizio allo sgombero del posteggio non prima di un'ora dall'orario fissato per la fine del mercato. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13.

Tutti i posteggi dovranno essere completamente sgomberati entro sessanta minuti dall'ora fissata di chiusura del mercato.

Articolo 5 TIPOLOGIA DI GENERI AMMESSI AL MERCATO

Ai sensi del presente regolamento comunale sono ammessi sul mercato oggetti usati, anche aventi interesse storico ed archeologico, purché soggetti al libero commercio ed acsrivibili alle seguenti categorie: **oggettistica, mobili e complementi d'arredo.**

- a. La categoria oggettistica comprende: filatelia (francobolli e doggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, abiti e biancheria, pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola, articoli casalinghi, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, attrezzi di lavoro e da giardino, oggetti militari ed onorificenze, con esclusione di qualsiasi tipo di armi.
- b. La categoria mobili e complementi di arredo comprende: mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica, ceramiche, vetri accessori di arredamento, silver-plate, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura.

Nel mercato non é consentita la vendita di:

1. Cose non fabbricate dall'uomo (ad esempio generi che si trovano in natura come minerali, fossili, ecc.);
2. Cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi;
3. Oggetti preziosi: per oggetti preziosi si intendono oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D. Lgs. 22/5/1999 n. 251 e s.m.i. sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se ceduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto;
4. Beni culturali ed ambientali previsti dal D. Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.,.

Trattandosi di mercato con merceologia specializzata, il titolare potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti precedentemente elencati, benché l'autorizzazione in suo possesso lo abiliti alla vendita di tutto il settore non alimentare.

Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere il ritiro delle merci che, a proprio insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto o recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dal mercato.

Ogni operatore é personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita e di essere in regola con gli adempimenti fiscali.

I minorenni non sono ammessi all'assegnazione dei posteggi.

Articolo 6 OPERATORI AMMESSI AL MERCATO

6.1. Operatori professionali

A questo mercato possono partecipare gli operatori professionisti previa apposita domanda che dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, quanto segue:

- a) Il riferimento allo specifico mercato ed i giorni di interesse;
- b) Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e dall'art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159;
- c) Di essere a conoscenza del disposto del Regolamento comunale in vigore e di rispettarne i contenuti;
- d) Una dettagliata elencazione dei prodotti che si intende porre in vendita, consapevoli che se non rientrano tra quelli previsti dal regolamento sarà negato il posizionamento;
- e) Di impegnarsi, in caso di concessione, a provvedere al pagamento degli oneri dovuti al comune e di accettare incondizionatamente le indicazioni degli organi di controllo per il posizionamento e per il controllo delle merci poste in vendita;
- f) Di essere titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica (indicare gli estremi : numero, data, comune di rilascio) e rispettivo VARA in corso di validità;
- g) Di impegnarsi a lasciare l'area concessa intatta e libera da ogni tipo di rifiuto.
- h) Alla domanda, debitamente sottoscritta (pena inammissibilità), dovrà essere allegata copia del documento di identità valido (per i cittadini extra comunitari anche copia del permesso di soggiorno);

La concessione temporanea del posteggio avverrà in ordine di graduatoria appositamente stilata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- b) Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
- c) Maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

6.2. Mercatino delle pulci riservato a venditori occasionali non professionisti del commercio:

In aggiunta al mercato, con natura strumentale ed accessoria rispetto ad esso, al fine di ampliare, diversificare e "vivacizzare" l'offerta nel mercato, è individuato un mercatino dedicato a venditori occasionali, cosiddetti « hobbisti », che intendano vendere merci usate o collezionate di proprietà, rientranti nelle categorie merceologiche ammesse dal presente regolamento.

Con apposito provvedimento della Giunta Comunale sono adottate le norme per la vendita occasionale, in applicazione della normativa regionale (L.R. n. 16/2017 e Capo V bis L.R. n. 28/1999 e s.m.i.; D.G.R. n. 12-6830 del 11/5/2018 e s.m.i.) a cui si rimanda per quanto non contemplato dal presente regolamento.

6.2.1 Requisiti per la partecipazione al mercatino delle pulci:

Possono partecipare al mercatino delle pulci i soggetti privati venditori occasionali – hobbisti – in possesso del prescritto tesserino regionale rilasciato dal comune competente che intendano vendere beni usati di proprietà o collezionati:

- appartenenti al settore merceologico non alimentare rientranti nelle tipologie ammesse dal presente regolamento ;
- di valore inferiore a 150€ ciascuno

Le modalità e i termini di presentazione delle istanze volte ad ottenere il tesserino regionale per la vendita occasionale su area pubblica sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale in applicazione della normativa regionale vigente in materia.

6.2.2. Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse:

La partecipazione ad ogni singola giornata di svolgimento del mercatino delle pulci è subordinata alla presentazione di apposita "manifestazione di interesse" utilizzando la modulistica regionale.

Saranno accolte le richieste di partecipazione che pervengano entro il termine di 10 giorni dalla data di svolgimento del singolo mercatino. Le istanze pervenute oltre il termine prescritto saranno valutate in caso di disponibilità residua di posteggi assegnabili.

6.2.3. Criteri per l'assegnazione degli spazi riservati ai venditori occasionali:

L'assegnazione di posteggio per ogni singolo mercatino si basa sui seguenti criteri:

- a) disponibilità di spazi di timbratura nel tesserino per la vendita occasionale posseduto in corso di validità;
- b) assegnazione in via prioritaria ai residenti nel comune di Giaveno e nei Comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni montani Valsangone;
- c) ordine cronologico di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare ad ogni mercatino ;
- d) nel caso in cui il numero dei venditori occasionali che intendano partecipare al singolo mercatino superi i posteggi disponibili viene data precedenza a coloro che abbiano il minor numero di presenze nei mercatini già svolti nei 12 mesi precedenti.

6.2.4. Gestione del mercatino delle pulci:

La gestione tecnico organizzativa del mercatino riservato a venditori occasionali individuato dal presente regolamento può essere affidata con apposito atto a soggetti terzi.

In caso di affidamento sono di competenza del soggetto delegato alla gestione del mercatino:

- a) la ricezione delle manifestazioni di interesse;
- b) l'assegnazione degli spazi ai singoli venditori;
- c) la timbratura dei tesserini e dell'elenco dei beni posti in vendita, da effettuare decorse almeno 4 ore dall'orario di inizio del mercatino;
- d) la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
- e) la trasmissione dell'elenco dei partecipanti al Comune.

Permangono in capo al Comune le funzioni amministrative relative a:

- a) rilascio e ritiro dei tesserini;
- b) controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
- c) controllo sull'attività svolta dai soggetti a cui è affidata la gestione;
- d) la trasmissione alla Regione dei dati relativi ai partecipanti al mercatino;

6.2.5. Obblighi dei venditori occasionali partecipanti al mercatino delle pulci.

I venditori occasionali sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle norme per la vendita occasionale stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale in applicazione della normativa regionale.

Articolo 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – OPERATORI PROFESSIONALI

Le domande di partecipazione al mercato volte ad ottenere assegnazione di posteggio temporanea, in regola ai fini dell'imposta di bollo, devono contenere l'indicazione delle giornate di mercato a cui si intende partecipare. E' possibile richiedere la partecipazione per più giornate durante ogni anno solare con un'unica istanza.

La domanda correttamente compilata deve essere inoltrata entro il termine di trenta giorni dalla data di svolgimento del mercato a cui si intende partecipare (o del primo mercato in caso di richiesta di partecipazione a più mercati in ogni anno solare).

Le domande pervenute oltre il termine prescritto saranno valutate in caso di disponibilità residua di posteggi assegnabili.

Articolo 8

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi agli operatori ammessi al mercato avverrà in applicazione dei criteri stabiliti dal precedente art. 6.

Gli elenchi degli operatori ammessi al mercato sono predisposti, di norma, entro il termine di dieci giorni dalla data di svolgimento.

Dell'assegnazione di posteggio viene data agli operatori formale comunicazione utilizzando in via preferenziale la posta elettronica.

Articolo 9

POSTEGGI

Il totale dei posteggi individuati nelle vie e piazze di cui all'art. 3 sono n. 149 (centoquarantanove), così suddivisi:

- n. 80 (ottanta) posteggi riservati agli operatori professionali in possesso di autorizzazione alla vendita su area pubblica di tipo A o di tipo B;

- n. 69 (sessantanove) posteggi riservati al mercatino dei venditori occasionali;

Nello stesso giorno di mercato ad uno stesso operatore commerciale, titolare di più autorizzazioni al commercio su area pubblica, potranno essere assegnati un massimo di tre posteggi.

Non é consentita l'assegnazione di posteggi, anche occasionale, ad operatori non appartenenti alla tipologia cui tali posteggi sono riservati.

Articolo 10 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali, regionali e comunali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.

Articolo 11 DISPOSIZIONI COMUNI

11.1 Tributi comunali

Le concessioni di posteggio temporanee sono assoggettate al pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e smaltimento rifiuti, in applicazione degli specifici regolamenti comunali.

Il pagamento deve avvenire entro i termini e con le modalità prescritte dal Comune;

Il mancato pagamento degli oneri dovuti al comune, previa diffida ad adempiere, costituisce motivo per il diniego all'assegnazione di posteggio per un periodo di tre mesi (tre mercati), fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da altre norme o regolamenti.

11.2 Utilizzazione energia elettrica

E' fatto divieto agli operatori del mercato di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica.

11.3 Obblighi degli operatori

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al mercato devono:

- a. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
- b. rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità degli oggetti esposti;
- c. tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato ed al termine delle operazioni divendita, lasciare l'area pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto;
- d. rispettare gli orari del mercato;
- e. osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte vendita;
- f. non lasciare il posteggio incustodito;
- g. indicare chiaramente il prezzo di vendita con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
- h. esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa e relativo VARA in originale (per gli operatori professionali) o il tesserino per la vendita occasionale su area pubblica e l'elenco dei beni posti in vendita (per i venditori occasionali) nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;

- i. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio ed il trattamento degli oggetti usati, nonché alle disposizioni del presente regolamento e dalle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il miglior funzionamento del mercato;
- j. rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre m 0,50 dalla verticale del limite di allineamento poiché nell'area di passaggio devono agevolmente transitare eventuali mezzi di soccorso. I pali di sostegno e analoghi non devono essere inferiori a m. 2 di altezza, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

11.4 Divieti per gli operatori

E' vietato :

- a. porre in vendita merci diverse da quelle previste dal presente Regolamento;
- b. l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se fatto tra parenti aventi ognuno una propria autorizzazione all'esercizio;
- c. parcheggiare qualsiasi tipo di automezzo all'interno del mercato e/o del posteggio assegnato, se non espressamente ed eccezionalmente consentito con apposito provvedimento;
- d. cambiare posteggio assegnato;
- e. il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
- f. disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
- g. farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge;
- h. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
- i. usare altoparlanti o altri mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica ;
- j. ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
- k. pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;
- l. gettare e depositare sul suolo generi avariati o rifiuti;
- m. depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacenti;
- n. posizionare automezzi in aree non autorizzate;
- o. recare danno agli impianti, monumenti e fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
- p. detenere liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi sul mercato;
- q. circolare in bicicletta o con acceleratori di velocità e condurre cani sprovvisti di guinzaglio e eventuale museruola;

Articolo 12

GESTIONE DEL MERCATO, REGISTRO E VIGILANZA

La gestione amministrativa del mercato é affidata all'Ufficio Attività produttive del Comune di Giaveno e non può essere delegata a soggetti esterni.

La gestione tecnico organizzativa del mercato può essere demandata con apposito atto amministrativo a soggetti esterni, Enti o Associazioni che dimostrino competenza ed affidabilità. A tali soggetti spettano i seguenti compiti:

- ritirare le istanze di assegnazione posteggio e consegnare eventuali provvedimenti di concessione temporanea rilasciate dal competente ufficio comunale agli operatori commerciali;
- ricevere le manifestazioni di interesse dei venditori occasionali a partecipare ad ogni edizione del mercatino, la timbratura dei tesserini e dell'elenco dei beni posti in vendita ed ogni ulteriore adempimento previsto dalle norme per la vendita occasionale adottate con apposito atto dal Comune;
- organizzare l'assegnazione dei posteggi e sovrintendere alle operazioni di insediamento degli operatori ammessi al mercato;
- predisporre elenco/registro delle presenze dei soggetti partecipanti ad ogni mercato da trasmettere all'ufficio Attività produttive;
- verificare la tipologia merceologica dei beni che gli operatori intendono porre in vendita;
- cooperare con gli organi di vigilanza nella verifica del rispetto del presente regolamento;

Al gestore verrà riconosciuto un compenso come quantificato nell'atto o contratto di affidamento.

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possano verificarsi durante il mercato.

Articolo 13 SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva del mercato è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;
3. Chiunque, avendo titolo di partecipazione al mercato, violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4. In caso dalla dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, compreso il pagamento degli oneri dovuti al comune, derivino danni ai beni comunali il conduttore è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per l'accertata violazione;
5. In caso di recidiva, qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, verrà applicata la sanzione accessoria dell'esclusione alla partecipazione al mercato per tre edizioni;
6. L'autorità competente all'accertamento delle sanzioni previste dal presente articolo è il Comune di Giaveno, a cui pervengono i proventi derivanti dal pagamento delle stesse.

Articolo 14 NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente nazionale e regionale in materia nonché agli atti di regolamentazione interna del comune.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sostituisce il Regolamento approvato con D.C.C. n. 20/2003.